

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3986

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(DE MITA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(BUCALOSSI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(GULLOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,  
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguar-  
danti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

*Presentato alla Presidenza il 18 agosto 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella individuazione dei provvedimenti diretti a combattere la grave recessione e disoccupazione in atto si sono dovuti tenere in attenta considerazione i vincoli che condizionano e caratterizzano ogni determinazione di politica economica attuale. Questi vincoli sono stati ravvisati: nell'entità del disavanzo della bilancia dei pagamenti e dei prestiti in valuta accesi nel recente passato, nell'entità del disavanzo delle

finanze pubbliche, nella velocità di attuazione dei diversi canali di spesa.

Per il 1975 si prevede un *deficit* della bilancia dei pagamenti di 1.500 miliardi rispetto ai 5.090 del 1974 a seguito della netta diminuzione delle importazioni nell'anno ed in relazione ad un rallentamento della domanda mondiale che ha impedito un rilevante aumento delle nostre esportazioni. La esistenza di una elevata reattività delle im-

portazioni alle variazioni in aumento del reddito nazionale e degli investimenti, insieme al proseguimento della situazione depressa del commercio internazionale, fanno ritenere che il vincolo della bilancia dei pagamenti sarà ancora nettamente operante nel corso del 1976 in relazione ad una politica di espansione dell'economia. È necessario anche tener conto dell'eccezionale volume di prestiti in valuta accesi nel recente passato.

Per quanto riguarda le finanze pubbliche, occorre constatare che nel 1975 il solo settore statale assorbirà una quota di reddito nazionale pari a circa il 6 per cento, in quanto l'indebitamento netto si ragguaglierà a circa 8.300 miliardi. A tale disavanzo corrisponderà un fabbisogno lordo di cassa della Tesoreria statale di circa 10.000 miliardi, con non facili problemi di amministrazione di flussi monetari e finanziari. In particolare per il bilancio statale dell'anno in corso, si prevede, secondo le risultanze constatate nel mese di agosto, che il disavanzo della gestione di competenza sarà di circa 8.500 miliardi contro i 7.173 previsti al momento dell'approvazione del bilancio.

In presenza della esistente difficoltà nell'accrescere le entrate tributarie, l'attuale livello del *deficit* porrà delicati problemi di compatibilità qualora l'attività produttiva e gli investimenti non dovessero riprendere e qualora la spesa pubblica corrente dovesse continuare ad aumentare. Eventuali incompatibilità finirebbero infatti col riflettersi sui conti con l'estero e potrebbero determinare una acutizzazione del processo inflazionistico.

Per queste ragioni si è cercato di ottenere la più rapida utilizzazione possibile degli stanziamenti, facendo sì che essi potessero operare nel 1975 o comunque interamente nel 1976. Si sono pertanto potenziati i canali di spesa per i quali esistevano procedure già collaudate e progetti già definiti. All'interno di questi, priorità è stata data a quegli investimenti atti a qualificare la spesa statale nel campo produttivo e sociale.

Oltre ai citati criteri, un'ulteriore considerazione è stata alla base della scelta dei settori d'intervento. Nel momento attuale gli investitori non sono sufficientemente sensibili alle migliorate condizioni di credito che essi possono ottenere. Di conseguenza la manovra di rilancio ha dovuto in taluni casi far perno sull'attivazione della spesa pubblica ed in altri ha dovuto predisporre stimoli adeguati per l'espansione degli investimenti.

Per constatare la concreta e rapida realizzazione degli stanziamenti e per valutare gli effetti della spesa pubblica in relazione all'andamento congiunturale, è stato costituito un Comitato diretto allo scopo, presieduto dal Presidente o Vice Presidente del Consiglio e composto dai Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze.

Gli interventi considerati anticipano talvolta provvedimenti che nel corso del tempo vogliono una sistemazione legislativa ordinata. In nessun caso essi debbono essere considerati sostitutivi di piani o programma a più lungo termine ed in corso di preparazione o approvazione.

L'esistenza di piani settoriali non deve far dimenticare la necessità di una strategia globale necessaria ad affrontare i problemi strutturali incombenti, quali ad esempio quello straordinariamente importante del migliore e più economico funzionamento delle strutture pubbliche di ogni genere e l'altro, ugualmente importante, della ristrutturazione o riconversione economica, con particolare riguardo all'industria. Son problemi che si dovranno affrontare insieme a quello dei rinnovi contrattuali nell'attività produttiva e nel pubblico impiego, rinnovi di cui si discuterà fra l'inizio dell'autunno e l'inizio dell'anno nuovo. Ad essi, non solo il Governo, ma le forze politiche e sociali devono dedicare la massima attenzione, se non vogliono che i nodi strutturali della crisi che ci attanaglia si aggravino.

Il campo dei provvedimenti urgenti tocca vasti settori della nostra economia, con specifico riguardo all'esportazione, all'edilizia residenziale, ospedaliera, ai porti e ad altre opere pubbliche, all'industria, all'agricoltura, ai trasporti. Alcuni dei settori di intervento sono considerati nel decreto-legge allegato; altri in separato e contestuale decreto-legge. Ma la materia è stata considerata da un identico punto di vista, sinteticamente delineato nelle premesse illustrative dei disegni di legge di conversione di entrambi i decreti legge, mentre l'esposizione che segue resta, ovviamente, circoscritta all'ambito specifico del presente decreto.

#### 1. - *Esportazioni.*

L'attuale fase di stanchezza del commercio internazionale e la debolezza mostrata dalla quota nelle esportazioni italiane richiedono un concreto sforzo per stimolare il settore, specie al fine di allontanare il vincolo

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della bilancia dei pagamenti in concomitanza di un'azione di rilancio dell'economia.

I settori per i quali esiste una domanda estera attiva e che rappresentano una importante quota nel complesso delle esportazioni italiane sono i settori dei beni strumentali e di impianti industriali e dei tessili e dell'abbigliamento.

Lo sviluppo di queste come di ogni altro tipo di esportazione è legato alla concessione di dilazioni nei pagamenti ad un tasso inferiore a quello di mercato e alla concessione della garanzia statale. In tal modo si creerebbe una situazione di maggior competitività nei confronti degli altri paesi industrializzati che tali misure usano ampiamente.

Nel recente passato è nata inoltre, a causa delle limitate disponibilità del *plafond* assicurativo, la pratica della segmentazione delle operazioni, pratica che conviene eliminare al fine di poter introdurre indirizzi selettivi nella concessione delle garanzie assicurative a seconda delle necessità congiunturali e di settore che possono venire a crearsi.

Quali provvedimenti di sostegno dell'esportazione a pagamento differito, si decide:

a) aumento del *plafond* assicurativo relativo al 1975 da 1.400 a 2.500 miliardi (art. 1);

b) fissazione in 2.500 miliardi del *plafond* assicurativo per il 1976;

c) garanzia assicurativa fuori *plafond* per le operazioni segmentate nel 1974; tali operazioni raggiungono il valore di 1.000 miliardi (art. 1);

d) aumento del fondo di dotazione del medio credito centrale per la concessione di concorsi agli interessi nella misura di 300 miliardi in ragione di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 (art. 2).

Inoltre, al fine di prevedere una ripresa dei crediti finanziari derivanti da accordi intergovernativi, si è provveduto ad autorizzare la spesa, per la concessione di contributi in conto interessi, di 9 miliardi per ciascuno degli inizi dal 1975 al 1979 e di 5 miliardi per l'anno 1980 (art. 3).

Le eventuali disponibilità del *plafond* assicurativo non impegnate, vanno ad incremento del *plafond* per l'anno successivo.

Infine il medio credito centrale è autorizzato a concedere agevolazioni di tasso sin dal momento dell'approntamento della fornitura, anche in assenza della materiale esportazio-

ne di prodotti, purché vi sia il rilascio di titoli di credito da parte dell'importatore.

Si stima che tali provvedimenti potranno stimolare un flusso aggiuntivo di esportazioni all'ordine di 1.200-1.400 miliardi a prezzi 1975.

Si è inoltre ravvisata la necessità di concedere per un tempo determinato agevolazioni sui crediti a breve termine per favorire l'esportazione. Ciò sarà attuato per via amministrativa.

2. - 3. - *Edilizia.*

Le leggi attualmente operanti nel campo dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata sono la 865 del 1971 e la 166 del 1975. Dei 1.500 miliardi di opere previste nella 865, sono andati deserti appalti per 400 miliardi; dei restanti 1.100 miliardi, debitamente appaltati, 400 sono stati erogati nel 1974 mentre altri 500-600 miliardi verranno effettivamente spesi nel corso del 1975. L'andamento ora descritto dei flussi di spesa riflette l'*iter* della legge che, come è noto, ha un periodo di gestazione di circa 3 anni.

La 166 del 27 maggio 1975, ha a tutt'oggi rispettato il suo *iter*; in particolare è stato accertato che di 1.062 miliardi del programma costruttivo da realizzare ai sensi dell'articolo 1, il 60 per cento sia appaltato entro la fine dell'anno.

Per quel che riguarda poi l'articolo 9 (relativamente all'edilizia convenzionata, ex articolo 72 della legge 865) è da osservare l'esistenza di un volume di domanda in eccesso rispetto alla effettiva capacità di immobilizzazione di investimenti connessa all'ammontare di contributi previsti nella legge stessa.

È stato inoltre rilevato che due altri fattori tendono a ritardare l'esplicarsi dell'attività edilizia:

a) il ritardo con cui è determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo, essendo tale costo stabilito con apposito decreto a scadenza semestrale;

b) la stretta correlazione esistente tra emissione di cartelle ed erogazione dei mutui, correlazione che riduce sia la capacità di reperire i fondi per il settore, sia la capacità delle autorità monetarie ad indirizzare i flussi finanziari ai diversi fini.

Conseguentemente a quanto affermato sono state prese le seguenti iniziative:

a) aumento dei finanziamenti dell'articolo 1 della legge 166 per un ammontare di

600 miliardi. Tale ammontare dovrebbe essere diviso tra le Regioni che hanno capacità di garantire un pronto flusso di spesa mediante un portafoglio progetti già pronto in modo da permettere l'attuazione dei programmi nelle maggiori città.

La disparità di trattamento nei confronti delle Regioni escluse dall'attuale distribuzione trovano giustificazione sia sulla base della oggettiva necessità dei grandi centri urbani per sostanziosi programmi edilizi, sia sulla base della maggiore capacità di spesa, per unità di tempo che così si ottiene.

Ovviamente tale disparità di trattamento sarà tenuta presente al fine di creare le relative compensazioni in occasione dei futuri stanziamenti (art. 4).

Si ritiene che di questi 600 miliardi aggiuntivi non meno di 400 saranno appaltati entro il 31 marzo del 1976.

Relativamente all'articolo 9 della legge 166 (edilizia convenzionata ed agevolata) è stato deciso uno stanziamento aggiuntivo per contributi in conto interessi dell'ordine di 25 miliardi per quella convenzionata (in base all'articolo 72 della legge n. 865) e di 15 miliardi per quella agevolata (in base alla legge n. 1179).

È stato inoltre deciso uno stanziamento aggiuntivo per contributi in conto interessi di 5 miliardi per cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, al fine di riportare gli oneri per pagamento interessi, per queste cooperative agenti nell'ambito della 167, allo stesso livello di quello sostenuto da altri mutuatari operanti in analoghe condizioni. Di questi 5 miliardi, 2 sono stati riservati a cooperative di civili e gli altri a cooperative di militari (art. 7).

Per rendere ancora più efficaci gli interventi di cui sopra è stato inoltre deciso di:

a) sganciare la determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo per la legge n. 1179 da periodicità fissa ed invece introdurre una normativa analoga a quella prevista per gli altri settori del credito (art. 8);

b) ammettere all'edilizia convenzionata ed alle cooperative convenzionate tutti i cittadini con reddito annuo complessivo lordo fino a sei milioni di lire annue (art. 10);

c) eliminare l'attuale stretto legame fra emissione di cartelle fondiariae ed emissione di mutui, promuovendo così l'emissione di obbligazioni da parte degli istituti di credito fondiario. L'emissione di dette obbligazioni

da parte degli istituti di credito fondiario viene sottoposta alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza in modo da permettere un adeguato controllo del mercato (art. 11);

d) consentire la deroga alla competenza territoriale, solo per il Mezzogiorno, degli istituti di credito fondiario (art. 12).

Normativa analoga si applica alle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;

e) snellire le procedure di assegnazione ai Comuni dei mutui per l'acquisizione e la urbanizzazione primaria delle aree, rispetto a quelle previste dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 9).

In aggiunta a ciò, va accelerato per quanto possibile l'iter parlamentare dei progetti di legge giacenti all'esame della Camera.

Inoltre, al fine di imprimere un maggior stimolo di ripresa al settore, sono in corso di studio agevolazioni, da concedere per via amministrativa, per quelle imprese di costruzioni anche cooperative che porranno in essere cantieri entro tre mesi dalla data del presente provvedimento.

#### 4. - Opere marittime.

L'attuale stanziamento di 160 miliardi, relativo alla legge 366 del 6 agosto 1974, è completamente impegnato e suddiviso in una serie di interventi minori. I maggiori porti non hanno quindi potuto usufruire di stanziamenti adeguati ai fabbisogni, specie in previsione degli effetti connessi con la recente riapertura del Canale di Suez.

Al momento attuale esiste per i maggiori porti una serie di progetti pronti, in grado di essere appaltati con velocità, e la cui realizzazione può essere contenuta entro un periodo non molto superiore ai due anni.

In stretta relazione a ciò il Governo ha deciso un rifinanziamento delle opere portuali per un ammontare di 50 miliardi (art. 13).

#### 5. - Edilizia ospedaliera.

Al momento attuale le opere di completamento dell'edilizia ospedaliera raggiungono un valore di circa 600 miliardi.

Poiché l'edilizia ospedaliera è di competenza delle Regioni, sembra opportuno che tali opere di completamento vengano appunto realizzate tramite l'intervento delle Regioni.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A tal fine è stato deliberato il conferimento presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di 600 miliardi destinato al fine specifico di finanziare le opere di completamento di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, di modificazione ed integrazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera, ed alla legge 20 maggio 1969, n. 383 (art. 14).

6. — *Opere di competenza delle Regioni.*

Viene anzitutto autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, destinata alla concessione alle Regioni di « contributi speciali » ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di particolari programmi (art. 15).

Per il finanziamento del completamento delle opere di competenza regionale viene costituito un apposito fondo con dotazione di 100 miliardi di lire (art. 16).

Sempre in materia di completamento di opere, si è autorizzata la spesa di 35 miliardi per il completamento delle opere di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 17), con contestuale trasferimento della competenza a definire i procedimenti amministrativi.

7. — *Fondo per il completamento delle opere a carico dello Stato.*

Per il completamento di opere a carico dello Stato, finanziate con leggi speciali, di opere di edilizia demaniale, idrauliche, e di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare, nonché relative agli istituti di ricovero

e cura riconosciuti di carattere scientifico viene concesso un fondo di lire 115 miliardi (art. 18). Tali disponibilità potranno essere altresì utilizzate per la concessione di contributi sui maggiori oneri conseguenti all'applicazione delle clausole contrattuali di revisione dei prezzi delle opere di costruzione di bacini di carenaggio.

8. — *Snellimento dei controlli.*

Si è previsto che, per gli atti connessi con i fondi istituiti presso la Cassa depositi e prestiti, il controllo di legittimità sia successivo al momento della spesa, allo scopo di accelerare ogni fase del procedimento di erogazione e, per conseguenza, gli effetti positivi dei provvedimenti.

9. — *Disposizioni per la copertura finanziaria.*

Gli articoli 20 e 21 dettano disposizioni per la copertura finanziaria per la quale si prevede il ricorso al mercato finanziario con strumenti di adeguata flessibilità.

\* \* \*

Come già ricordato nella premessa, con separato e contestuale decreto-legge, illustrato dalla relazione all'apposito disegno di legge di conversione alla quale si fa qui rinvio ai fini della migliore valutazione del coordinato complesso delle misure adottate dal Governo, si è provveduto ad emanare disposizioni per l'intervento straordinario nei settori dell'industria, dell'agricoltura, delle provvidenze per il Mezzogiorno e dei trasporti.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

*Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 agosto 1975.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del commercio con l'estero, dei lavori pubblici e della sanità;

DECRETA:

### TITOLO I

#### ESPORTAZIONI

##### ART. 1.

*(Limiti di garanzia alle esportazioni).*

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'articolo 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.

Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 2.

*(Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni).*

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 300 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere attuato, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.

## ART. 3.

*(Contributi per operazioni di credito finanziario).*

Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 5 miliardi per l'anno 1980.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica.

## TITOLO II

## EDILIZIA

## ART. 4.

*(Edilizia sovvenzionata).*

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 600 miliardi ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, ai sensi della legge 22 otto-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bre 1971, n. 865, e successive integrazioni, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Il Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone, secondo programmi formulati dalle regioni entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in mancanza di tali programmi, sentiti i Presidenti delle giunte regionali, il piano di assegnazione dei fondi di cui al precedente comma.

Nella formulazione del piano di assegnazione verrà data precedenza ai programmi provvisti di progetti esecutivi. Ai fini del riequilibrio dei programmi predisposti dalle regioni, si terrà conto, in sede di riparto di nuovi stanziamenti che saranno disposti con successivi provvedimenti legislativi, delle assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

L'importo di lire 600 miliardi di cui al primo comma sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

## ART. 5.

*(Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata).*

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166, tenendo conto che i termini previsti nei citati articoli si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che quello di cui all'articolo 3, ultimo comma, resta stabilito al 31 dicembre 1975.

## ART. 6.

*(Edilizia convenzionata).*

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, per non meno del 50 per cento dei fondi da ripartire, in base al volume delle domande regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed applicando, per la restante quota, i parametri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della stessa legge.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, il nuovo limite di impegno di cui al primo comma, destinato ad interventi ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, può riguardare, fino al 40 per cento del limite stesso, programmi da realizzarsi fuori dei piani di zona

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, qualora si tratti di interventi di più immediata realizzazione.

## ART. 7.

*(Cooperative edilizie).*

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1975, di cui lire 3 miliardi riservati a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate.

Le annualità relative ai contributi di cui al precedente comma, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

## ART. 8.

*(Costo delle operazioni di mutuo).*

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dall'ottavo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini della concessione del contributo sugli interessi, è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

## ART. 9.

*(Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree).*

In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incrementare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree, istituito ai sensi del citato articolo 45, le regioni trasmettono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di essa attribuiti con delibera del Comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972.

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

La Cassa depositi e prestiti segnala al Comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti. Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni possono indicare alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità.

Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal Comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.

ART. 10.

*(Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi).*

Il reddito annuo complessivo, di cui all'articolo 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è stabilito in lire 6 milioni, da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

TITOLO III

CREDITO FONDIARIO EDILIZIO

ART. 11.

*(Emissione di obbligazioni).*

Gli istituti di credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività, dalla entrata in vigore del presente decreto effettuano le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza, di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.

*(Istituti esercenti il credito fondiario).*

L'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 850, è così modificato:  
« Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito fondiario ed

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

TITOLO IV

OPERE MARITTIME

ART. 13.

*(Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366).*

È autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa di lire 50 miliardi.

I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della marina mercantile.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

TITOLO V

EDILIZIA OSPEDALIERA

ART. 14.

*(Fondo speciale).*

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 nonché per oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali riguardanti opere comprese nei programmi anzidetti.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 600 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi

allegati ai programmi di cui al primo comma. I Ministri dei lavori pubblici e della sanità, in proporzione delle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti e dai contratti già stipulati, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sul fondo speciale, provvede, su richiesta della regione interessata, basata sullo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione dei contributi assegnati.

## TITOLO VI

### OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

#### ART. 15.

*(Contributi speciali).*

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1976.

La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla erogazione a favore delle regioni interessate delle somme stabilite dal piano di riparto sulla base delle indicazioni sull'andamento dei lavori fornite dalle regioni interessate.

#### ART. 16.

*(Finanziamento delle opere di competenza regionale).*

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni.

La dotazione del fondo, costituito mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 100 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono alla individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione in favore delle regioni delle somme assegnate nel piano di riparto, sulla base delle indicazioni fornite in relazione all'andamento dei lavori dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

## ART. 17.

*(Completamento di opere già di competenza statale).*

La competenza a definire i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario.

I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.

## TITOLO VII

## FINANZIAMENTO DI OPERE A CARICO DELLO STATO

## ART. 18.

*(Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici).*

È autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.

Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

miliardi, di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato con il primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.

## TITOLO VIII

### SNELLIMENTO DEI CONTROLLI

#### ART. 19.

*(Controllo della Corte dei conti).*

Gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla erogazione di somme a valere sui fondi speciali di cui ai precedenti articoli 14 e 16 sono assoggettati al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA

#### ART. 20.

*(Costituzione fondo).*

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche) ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975.

LEONE

MORO — COLOMBO EMILIO — ANDREOTTI —  
VISENTINI — DE MITA — BUCALOSSO —  
GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.